

Sentenza: n. 141 del 27 aprile 2007

Materia: previdenza e assistenza – fondo per il sostegno alle famiglie

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 8 n. 25 Statuto speciale del Trentino Alto Adige; articoli 114, 117 comma 4, 118, 119 e 120 Cost.

Ricorrenti: Provincia autonoma di Bolzano, Regione Piemonte, Campania ed Emilia - Romagna

Oggetto: articolo 1 commi 330-333 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006)

Esito: infondatezza del ricorso della Provincia di Bolzano; inammissibilità dei ricorsi delle restanti Regioni ordinarie.

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La sentenza in esame riunisce e decide i distinti ricorsi proposti dalle Regioni in epigrafe indicate avverso l'articolo 1, commi da 330 a 333 della legge finanziaria per l'anno 2006.

Le disposizioni impugnate, in sintesi, prevedono e disciplinano l'istituzione di un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze per interventi a sostegno delle famiglie e l'erogazione di un assegno per i nuovi nati negli anni 2005 e 2006.

La Provincia di Bolzano censura le disposizioni richiamate sul presupposto che le prestazioni da esse previste abbiano natura assistenziale e rientrino, quindi, nella previsione dell'articolo 8 dello Statuto violando la competenza esclusiva della Provincia in materia di assistenza e beneficenza pubblica. A ciò aggiunge che, comunque, le norme di attuazione dello Statuto (art. 4 D.Lgs. 266/1992) pongono un divieto ad inserire vincoli di destinazione delle risorse previste da fondi statali ed affinenti a materie di competenza regionale e provinciale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste deducendo che le disposizioni censurate rientrano, invece, nella materia della previdenza sociale, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. o) Cost., richiamando altresì a sostegno della propria tesi la sentenza della Corte Costituzionale n. 287/2004 (relativa a fattispecie analoga a quella in esame).

Con la conseguenza che non può venire in rilievo la violazione di disposizioni statutarie in materia diversa quale l'assistenza e beneficenza.

In sede di decisione la Corte respinge le censure formulate dalla Provincia di Bolzano, riconoscendone l'infondatezza. Al riguardo ritiene di dover confermare le considerazioni già svolte nella precedente sentenza n. 287/2004 secondo le quali le disposizioni legislative in esame rientrano nella materia previdenziale, riservata allo Stato.

Tali disposizioni presentano, invero, le caratteristiche che la Corte considera tipiche delle misure previdenziali: sono infatti misure temporanee, con carattere indennitario e prescindono da ogni situazione di bisogno, disagio o difficoltà economica dei destinatari.

I ricorsi delle Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna censurano - con argomentazioni analoghe - il comma 330 assumendo, da un lato, che l'istituzione del fondo presso il Ministero contrasta con gli articoli 117, 118 e 120 Cost. determinando una invasione delle competenze esclusive regionali in materia di politiche sociali, con sostituzione all'attività regionale in materia nonché conseguente riduzione delle risorse finanziarie regionali a ciò destinate; dall'altro lato le ricorrenti contestano la violazione del principio di leale collaborazione in quanto la disposizione impugnata non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nella individuazione, programmazione ed attuazione degli interventi finanziati col fondo.

Il Governo resiste confermando che la norma impugnata interviene in materia di competenza statale esclusiva ex art. 117 co. 2 lett. o) Cost. nonché rilevando che la stessa non detta alcuna regola circa soggetti ed organi competenti ad effettuare le scelte di spesa e le modalità di erogazione per cui le censure mosse relativamente alla violazione del principio di leale collaborazione sono prive di fondamento (riguardando mere intenzioni del legislatore oppure ulteriori disposizioni che, tuttavia, non risultano impuginate).

I ricorsi ora richiamati sono dalla Corte ritenuti inammissibili per carenza di interesse in quanto le disposizioni censurate - che stabiliscono l'entità del fondo di solidarietà per le famiglie, rinviando ad altre disposizioni l'individuazione in concreto degli interventi per realizzare le finalità enunciate dal comma 330 - appaiono inidonee a ledere le competenze regionali.

Una eventuale lesione non può, infatti, derivare da norme, come quella in esame, che sono mera enunciazione del proposito di destinare risorse a finalità indicate in modo generico, "bensì (eventualmente) dalle norme nelle quali quel proposito si concretizza, sia per entità delle risorse sia per modalità di intervento sia, ancora, per le materia direttamente o indirettamente implicate da tali interventi." Da qui l'inammissibilità dei ricorsi di Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna.